



Verbale di deliberazione COPIA del Consiglio Comunale
Seduta Straordinaria - Prima convocazione

REGISTRO N. 29 Data 29-07-2021	OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2021
---	--

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 09:00, si è riunito nella Residenza Municipale il Consiglio Comunale in adunanza Pubblica, previa trasmissione degli inviti a tutti i Signori Consiglieri, notificati nei termini di legge.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

	Presente/Assente
Tondinelli Armando	Assente
Di Felice Umberto	Presente
Iodice Michele	Presente in videoconferenza
Picone Enzo	Presente
Carboni Natascia	Presente in videoconferenza
Prencipe Libera	Presente
Calpicchi Massimo	Presente
Nesi Nadia Alice	Presente in videoconferenza
Tellaroli Marco	Assente
Persiano Alessandro	Assente
Mauro Donato	Assente
Gentili Claudio	Assente
Mango Chiara	Assente
Mo Giulia	Presente in videoconferenza
Silla Sabrina	Presente in videoconferenza
Fiori Silvia	Assente
Vitale Pasquale	Assente

Partecipa Il Segretario Generale Dr.ssa Pamela Teresa Costantini con funzioni di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza Enzo Picone nella qualità di Presidente che introduce l'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2021

La seduta del Consiglio comunale del 29 luglio 2021 si apre alle ore 09.00;

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Enzo Picone;

Verbalizza il Segretario Generale Dott.ssa Pamela Teresa Costantini;

Risultano presenti n. 9 (nove) consiglieri;

Risulta assente il Sindaco;

Risultano assenti i consiglieri comunali: Tellaroli Marco, Persiano Alessandro, Donato Mauro, Gentili Claudio, Mango Chiara, Fiori Silvia e Vitale Pasquale;

Il Presidente passa alla discussione della proposta n. 4 all'ordine del Giorno avente ad oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2021";

Relazione il Consigliere Prencipe che propone un emendamento alla proposta di deliberazione come di seguito riportato:

DARE ATTO che il costo delle agevolazioni/riduzioni stabilite nel nuovo Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti e delle riduzioni viene posto a carico delle tariffe TARI;

che diventa:

"DARE ATTO che le nuove tariffe tari terranno conto delle agevolazioni /riduzioni stabilite nel nuovo regolamento per la disciplina della sui rifiuti";

Interviene il Vice Sindaco che chiede di sostituire il prospetto TARI allegato alla presente per un errore in esso contenuto;

Il Presidente passa alla votazione in forma palese dell'emendamento alla proposta n. 4 all'ordine del Giorno avente ad oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2021";

Favorevoli: 9

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente passa alla votazione in forma palese della proposta n. 4 all'ordine del Giorno avente ad oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2021";

Favorevoli: 9

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente passa alla votazione in forma palese per la immediata esecutività della proposta 4 all'ordine del Giorno avente ad oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2021";

Favorevoli: 9

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti la proposta emendata nel testo che segue:

PREMESSO che l'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014", ha disposto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2017 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale *"...Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti*

relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art 1 comma 527 della Legge n. 205/2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. N. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

- *il comma 654, ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2003, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- *il comma 654-bis, ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;*
- *il comma 655, ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*
- *il comma 658, ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

VISTO il nuovo Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti, approvato con Delibera di Consiglio comunale n.28 del 29/07/2021 il quale, all'articolo 9, “*Determinazione della Tariffa del Tributo*” demanda al Consiglio comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

RICIAMATI, inoltre:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga ...”;*
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...”;*
 - *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”;*

RICHIAMATE le Delibere ARERA:

- n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* e, in particolare, l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019 e s.m.i.), sia poi validato *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che *“...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- n. 52/2020/rif. del 03 marzo 2020, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;*
- n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

VISTI:

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore;

- i costi imputabili alle attività svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale;
- il Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 6.2 della Delibera ARERA n. 443/2019, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

CONSIDERATO:

- il comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., in base al quale *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;
- l'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale *"... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ..."*;
- l'art. 52, comma 2 del Decreto Legge 73/2021 che ha previsto l'ulteriore proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, delle tariffe, delle aliquote e dei regolamenti tributari al 31 luglio 2021, per i soli Comuni che abbiano incassato le anticipazioni di liquidità di cui al Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, ai sensi del quale: *"...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate*

al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.lgs n. 360/1988”;

- *l'art. 13, comma 15-ter del Decreto Legge sopra richiamato, ai sensi del quale: “... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

PRESO ATTO che le agevolazioni previste e disciplinate dal vigente Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, sono poste a carico delle tariffe TARI;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 6, comma, 1 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, secondo il quale “... In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche...” e, altresì, il successivo comma 3, per cui “... I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, (...), a valere su risorse

proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti ...”;

PRESO ATTO che, in base alle disposizioni del Decreto Legge sopra richiamato, risulta assegnato al Comune di Bracciano un importo pari ad EUR 282.042,00;

RITENUTO, pertanto, opportuno, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, porre in essere azioni di sollievo finanziario a beneficio sia della comunità locale e sia del tessuto economico produttivo maggiormente colpiti dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID-19, introducendo riduzioni percentuali da applicare alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche;

DARE ATTO che il costo delle riduzioni, complessivamente pari EUR 282.042,00 trova integrale copertura mediante il fondo di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73;

RICHIAMATE le Delibere di Consiglio comunale:

- n. 41 del 15.09.2020, con la quale, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in deroga alle previsioni di cui all'art. 1, commi 654 e 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono state approvate le tariffe adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020;
- n. 71 del 22.12.2020, con la quale in coerenza con la previsione di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, è stato approvato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e definita la ripartizione del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, a decorrere dal 2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio competente, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI:

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011
- il Regolamento delle entrate tributarie comunali;

DELIBERA

DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

APPROVARE, per l'anno 2021, le tariffe della TARI in allegato, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

DARE ATTO che le tariffe di cui sopra sono deliberate sulla base delle risultanze del Piano Economico-Finanziario ARERA 2021, con i relativi allegati, come validati dall'ente territorialmente competente a norma della Delibera ARERA n. 443/2019;

DARE ATTO che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

STABILIRE che il ruolo TARI 2021 sarà posto all'incasso in due rate o in un'unica soluzione secondo le seguenti scadenze:

I° rata: scadenza 20 ottobre 2021;

II° rata: scadenza 20 dicembre 2021;

Rata unica: scadenza 26 novembre 2021;

DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA) di cui all'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i., da sommarsi alle tariffe TARI, così come definite e approvate con la presente deliberazione, è pari al 5%;

DARE ATTO che, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, risulta assegnato al Comune di Bracciano, per l'anno 2021, con D.L. 25 maggio 2021, n. 73, un importo pari ad EUR 282.042,00;

DARE ATTO che la somma di EUR 282.042,00 verrà posta a beneficio sia della comunità locale e sia del tessuto economico produttivo maggiormente colpiti dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID 19, introducendo una riduzione percentuale, determinata nella misura del 45,8%, da applicare alla parte fissa e alla parte variabile delle tariffe delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

DARE ATTO che il costo delle riduzioni di cui sopra trova integrale copertura mediante il fondo di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73;

DARE ATTO che le nuove tariffe tari terranno conto delle agevolazioni /riduzioni stabilite nel nuovo regolamento per la disciplina della sui rifiuti;

PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il regolamento allegato;

Infine, stante l'urgenza,

DELIBERA

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**Delibera di Consiglio avente per oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2021**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere Favorevole alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione avente l'oggetto suindicato.

Il 22-07-2021

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E RISORSE
TRIBUTARIE
F. to MASSIMO ANDREA FERRANTI

Delibera di Consiglio avente per oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile della proposta di deliberazione avente l'oggetto suindicato, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL.

Il 22-07-2021

IL RESPONSABILE
F. to MASSIMO ANDREA FERRANTI

REGISTRO N. 29
Data 29-07-2021

OGGETTO APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2021

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Enzo Picone

Il Segretario Generale
F.to Pamela Teresa Costantini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267

Li 03-08-2021

La Segreteria

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267

Il Segretario Generale

Pamela Teresa Costantini

COMUNE DI BRACCIANO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

PROSPETTO TARIFFE TARI 2021

Categoria	Sottocategoria		Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
Uso domestico	1	Un componente	1,126829	60,455217
	2	Due componenti	1,231651	141,062174
	3	Tre componenti	1,336472	181,365652
	4	Quattro componenti	1,441294	221,669131
	5	Cinque componenti	1,533012	292,200218
	6	Sei o piu` componenti	1,611628	342,579566
Categoria	Sottocategoria		Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
Uso non domestico	1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	1,377249	1,399536
	2	Cinematografi e teatri	1,249133	1,265912
	3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	1,377249	1,406569
	4	Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi	2,37015	2,384135
	5	Stabilimenti balneari	0	0
	6	Esposizioni,autosaloni	1,056959	1,06196
	7	Alberghi con ristorazione	3,459139	3,498842
	8	Alberghi senza ristorazione	2,72247	2,74281
	9	Case di cura e riposo	2,850586	2,886984
	10	Ospedali	2,626383	2,6549
	11	Uffici, agenzie	3,106819	3,129617
	12	Banche,istituti di credito e studi professionali	1,633482	1,645686
	13	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	2,946674	2,971378
	14	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	3,07479	3,112035
	15	Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti	2,306092	2,341938
	16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0
	17	Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b	3,138848	3,164781
	18	Attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idra	2,37015	2,391168
	19	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	2,786528	2,820172
	20	Attivita` industriali con capannoni di produzione	1,02493	1,030312
	21	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	1,377249	1,406569
	22	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub	10,409446	10,524657
	23	Mense,birrerie,amburgherie	8,55176	8,650403
	24	Bar,caffè, pasticceria	7,847121	7,929536
	25	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	4,77233	4,824533
	26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,77233	4,817501
	27	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli	13,548294	13,67889
	28	Ipermercati di generi misti	4,708272	4,750688
	29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0
	30	Discoteche,night club	2,37015	2,391168